

STATUTO

**PICCOLI FANS S.A.S. DI
ESPOSITO PELELLA
VINCENZO E C. - IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AFRAGOLA NA VIA SAN MARCO 29

Numero REA: NA - 592901

Codice fiscale: 03373331218

Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-02-2019 - Statuto completo	2
--	---



Gabriella de Bellis

Repertorio n. 8343	Raccolta n. 6371	
MODIFICA DEI PATTI SOCIALI DI SOCIETA' IN ACCOMANDI-		
TA SEMPLICE PER ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATI-		
VA IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE (D.LGS. 3 LUGLIO 2017		
N. 112 INTEGRATO DAL D.LGS. 20 LUGLIO 2018 N. 95)		
REPUBBLICA ITALIANA		
L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di gennaio		Registrato a Napoli 2
18 gennaio 2019		il 06/02/2019
In Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 276		al n.1649 serie 1T
Innanzi a me Dottor GABRIELLA de BELLIS, Notaio in Napoli, iscrit-		
to al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunzia-		
ta e Nola,		
si sono costituiti:		
ESPOSITO PELELLA FAUSTA RAFFAELA, nata ad Afragola (NA)		
il 12 novembre 1963, e domiciliata ad Acerra (NA) alla Via Clanio n.		
39, codice fiscale SPS FTR 63S52 A064B		
ESPOSITO PELELLA VINCENZO, nato a Napoli il 23 novembre		
1970 e domiciliato in Afragola alla Via San Marco n. 27, codice fiscale		
SPS VCN 70S23 F839I		
Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certo.		
P R E M E S S A		
Dichiarano ESPOSITO PELELLA FAUSTA RAFFAELA e ESPOSITO		
PELELLA VINCENZO di essere soci , la prima socia accomandante		
ed il secondo socio accomandatario, della società "PICCOLI FANS		
S.A.S. DI ESPOSITO PELELLA VINCENZO E C. - IMPRESA SOCIA-		
1		

	LE", con sede in Afragola alla Via San Marco n. 29, codice fiscale e nu-	
	mero di iscrizione al Registro delle Imprese n. 03373331218 ed iscritta	
	al R.E.A. di Napoli con il n. NA -592901, ammontare dei conferimenti	
	euro 1.551,00 (millecinquecentocinquantuno)	
	Gli stessi intendono modificare i patti sociali della predetta società a-	
	deguandoli alla nuova disciplina in materia di impresa sociale intro-	
	dotta dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 ed integrata dal d.lgs. 20 luglio	
	2018 n. 95.	
	TANTO PREMESSO	
	si addiviene alla stipula del presente atto regolato come segue:	
	ARTICOLO 1	
	La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del pre-	
	sente atto e vale patto.	
	ARTICOLO 2	
	I costituiti ESPOSITO PELELLA FAUSTA RAFFAELA e ESPOSITO	
	PELELLA VINCENZO convengono di adottare i seguenti patti socia-	
	li a seguito della nuova disciplina in materia di impresa sociale intro-	
	dotta dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 ed integrata dal d.lgs. 20 luglio	
	2018 n. 95. Gli stessi sono del seguente testuale tenore:	
	PATTI SOCIALI	
	ARTICOLO 1	
	RAGIONE SOCIALE. E' costituita la società in accomandita semplice	
	con la ragione sociale :	
	" PICCOLI FANS S.A.S. DI ESPOSITO PELELLA VINCENZO E C.	
	- IMPRESA SOCIALE,"	

	ARTICOLO 2	
	SEDE. La società ha sede legale in Afragola alla Via San Marco n. 29	
	Essa può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, stabilimenti,	
	succursali, uffici, depositi, rappresentanze ed uffici.	
	ARTICOLO 3	
	OGGETTO. La società, quale impresa sociale, svolge la propria atti-	
	vità d'impresa di interesse generale, per il perseguimento di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La stessa svolge, in via sta-	
	bile e principale, la seguente attività avente ad oggetto :	
	- l' educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della	
	legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le atti-	
	vità culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso la	
	gestione di asili nido, scuole materne ed elementari e relativi servizi	
	connessi.	
	La società potrà svolgere operazioni ed attività strumentali allo sco-	
	po sociale.	
	ARTICOLO 4	
	ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E VINCOLO DI DESTINAZIONE	
	DEL PATRIMONIO. La società non ha scopo di lucro e quindi, salvo	
	quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 e dall'articolo 16 del	
	d.lg.s 3 luglio 2017, destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo	
	svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.	
	Ai fini di quanto sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di	
	utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a	
	fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori	

	ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o	
	di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E'	
	ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed e-	
	ventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 del-	
	l'articolo 3 lettera a) del d.lg.s 3 luglio 2017 n. 112. Si considerano in	
	ogni caso distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta	
	cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività	
	svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o co-	
	munque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi	
	o analoghi settori e condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribu-	
	zioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli	
	previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui al-	
	l'articolo 51 del <i>decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81</i> , salvo compro-	
	vate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competen-	
	ze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui	
	all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del d.lgs 3 luglio 2017 n. 112;	
	c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragio-	
	ni economiche, siano superiori al loro valore normale;	
	d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favo-	
	revoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondato-	
	ri, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro	
	che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano par-	
	te, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organiz-	
	4	

	zazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il se-	
	condo grado, nonché alle società da questi direttamente o indiretta-	
	mente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro	
	qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'ogget-	
	to dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del citato de-	
	creto legislativo;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favo-	
	revoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondato-	
	ri, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro	
	che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano par-	
	te, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organiz-	
	zazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il se-	
	condo grado, nonché alle società da questi direttamente o indiretta-	
	mente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro	
	qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'ogget-	
	to dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del citato de-	
	creto legislativo;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli interme-	
	diari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di pre-	
	stiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferi-	
	mento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Mini-	
	stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del-	
	l'economia e delle finanze.	
	La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento	
	degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdi-	

	te maturate negli esercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai	
	soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo	
	dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcola-	
	te dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispon-	
	dente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di ge-	
	stione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante	
	aumento gratuito del capitale sociale , di dividendi ai soci, in misura	
	comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali frut-	
	tiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dal-	
	le imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impre-	
	sa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione	
	di specifici progetti di utilità sociale.	
	ARTICOLO 5	
	DURATA. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030	
	ARTICOLO 6	
	CAPITALE. Il capitale sociale è determinato in euro 1.551,00 (mille-	
	cinquecentocinquantuno) ed è diviso tra soci come segue:	
	- ESPOSITO PELELLA VINCENZO euro 777,50 (settecentosettanta-	
	sette cinquanta) socio accomandatario	
	- ESPOSITO PELELLA FAUSTA RAFFAELA euro 775,50 (settecento-	
	settantacinque cinquanta) socio accomandante.	
	ARTICOLO 7	

	SOCI. Possono essere soci solo i soggetti che abbiano come essenziale	
	scopo e finalità l'educazione, l'istruzione e l'inserimento degli allievi,	
	comunitari ed extracomunitari, anche svantaggiati e/o diversamente	
	abili in un contesto sociale.	
	Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la discipli-	
	na del rapporto sociale, sono regolate secondo il principio di non di-	
	scriminazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del D.Lgs.	
	122/17.	
	Nel caso in cui, a chi ne fa istanza, venga negata l'ammissione in seno	
	alla società o nel caso in cui un socio venga escluso dalla società, sarà	
	sempre possibile chiedere che della mancata ammissione o dell'esclu-	
	sione venga investita l'assemblea dei soci.	
	Per la cessione delle quote a terzi è necessario il consenso unanime	
	degli altri soci, fatto salvo il diritto di prelazione degli stessi.	
	Nel caso di morte di un socio, i soci superstiti potranno continuare la	
	società con gli eredi del defunto (i quali dovranno però farsi rappre-	
	sentare da uno di essi), se questi vi acconsentono, o liquidare il valo-	
	re della quota del defunto agli eredi stessi, sulla base di una situazio-	
	ne patrimoniale della società nel giorno del decesso.	
	In ogni caso il valore della quota da liquidare non potrà essere supe-	
	riore al valore della quota conferita in riferimento anche a quanto pre-	
	visto dall'articolo 3 comma 2 del d.lgs. n. 112/17.	
	ARTICOLO 8	
	CARICHE SOCIALI. L'amministrazione, la firma sociale e la rappre-	
	sentanza legale della società sono devolute al socio accomandatario	

	Esposito Pelella Vincenzo.	
	Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale, nessu-	
	no escluso o eccettuato, con tutti i poteri di cui all'articolo 2298 c.c..	
	I soci accomandanti non potranno compiere attività amministrative;	
	coloro che contravverranno a tale divieto, assumeranno responsabi-	
	lità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.	
	L'amministratore potrà delegare parte dei suoi poteri, tanto a perso-	
	ne che rivestono la qualità di socio quanto a persone non soci.	
	Coloro che assumono cariche sociali, come previsto dall'articolo 7 del	
	D.Lgs. n. 112/2017, fermo restando quanto previsto dal decreto legi-	
	slativo 8 aprile 2013 n. 39, dovranno avere specifici requisiti di onora-	
	bilità, professionalità ed indipendenza quali:	
	assenza di condanne penali; esperienza di almeno tre anni nel settore	
	dell'istruzione e dell'educazione; non partecipazione a qualsiasi titolo	
	in altra società o organizzazione a scopo di lucro che operi nel sociale.	
	ARTICOLO 9	
	ORGANI DI CONTROLLO INTERNO. E' nominato ai sensi dell'arti-	
	colo 10 del dlgs 112/17 quale sindaco: LECCE FRANCESCO nato a	
	Napoli il 6 aprile 1979 domiciliato in Portici (NA), Corso Giuseppe	
	Garibaldi 115, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 158086 il	
	quale possiede i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 del	
	codice civile.	
	Lo stesso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispet-	
	to dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento al-	
	8	

	le disposizioni del <i>decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</i> , qualora ap-	
	plicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fina-	
	lità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo al-	
	le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, d.lgs 112/17 ed atte-	
	sta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee gui-	
	da di cui all'articolo 9, comma 2 del predetto decreto legislativo. Il bi-	
	lancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal sindaco.	
	Il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e	
	di controllo. A tal fine, esso può chiedere agli amministratori notizie,	
	anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento	
	delle operazioni o su determinati affari.	
	Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi	
	due dei limiti indicati dalla legge la revisione legale dei conti è eser-	
	citata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei re-	
	visori legali.	
	ARTICOLO 10	
	ESERCIZI SOCIALI. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicem-	
	bre di ogni anno.	
	ARTICOLO 11	
	SCRITTURE CONTABILI. La società deve tenere il libro giornale e il	
	libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile	
	applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle impre-	
	9	

	se il bilancio ai sensi di legge.	
	Deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare	
	nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee gui-	
	da adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche socia-	
	li, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5,	
	<i>comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto,</i>	
	tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimen-	
	sioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto	
	sociale delle attività svolte.	
	I soci hanno la facoltà di esaminare i libri sociali.	
	ARTICOLO 12	
	COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI AL-	
	TRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITA'. I lavoratori hanno	
	diritto alla giusta informazione sull'attività dell'impresa, con partico-	
	lare riferimento all'utilità sociale, e sulle scelte programmatiche, par-	
	tecipando alle decisioni degli Organi Collegiali.	
	Essi devono essere consultati in ordine ad ogni modifica degli am-	
	bienti di lavoro in modo che gli stessi abbiano sempre condizioni di	
	elevata sicurezza e salubrità'.	
	I genitori degli alunni partecipano alla formazione degli indirizzi di-	
	dattici ed educativi attraverso i loro	
	rappresentanti in seno agli Organi Collegiali.	
	I destinatari delle attività partecipano alla vita degli organi collegiali	
	della scuola esprimendo le loro valutazioni	
	e richieste sugli indirizzi didattici, educativi e formativi.	

Con un apposito regolamento aziendale sono previste altre forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2 del d.lgs 112/17.

ARTICOLO 13

LAVORATORI E VOLONTARI. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le im-

	prese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.	
	E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali sideve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.	
	I volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
	Le prestazioni di attivita' di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione di quanto sopra previsto.	
	ARTICOLO 14	
	TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO. La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in	
	12	

	modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da	
	parte del cessionario.	
	Gli atti di cui sopra devono essere posti in essere in conformità alle	
	disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e	
	delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.	
	L'organo di amministrazione notifica, con atto scritto di data certa,	
	al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di proce-	
	dere ad uno degli atti di cui sopra allegando la documentazione ne-	
	cessaria alla valutazione di conformità al decreto sopra descritto, ov-	
	vero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimo-	
	nio.	
	L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero	
	del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi no-	
	vanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedi-	
	mento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'au-	
	torizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria	
	della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, il	
	capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o	
	aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui	
	all'articolo 3, comma 3, lettera a) del d.lgs 112/17, è devoluto, ad al-	
	tri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai	
	fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del citato decreto legislativo.	
	ARTICOLO 16	
	PROCEDURE CONCORSUALI. In caso di insolvenza, la società è	
	13	

15 di 16

16 di 16